



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE CHIOSCHI, EDICOLE E DEHORS PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 12-03-2013)

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI INIZIALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

ART 2 – Definizioni

CAPO II - EDICOLE E CHIOSCHI

ART 3 - Criteri di localizzazione

ART 4 – Ubicazioni e dimensioni

ART 5 - Caratteristiche e tipologie

CAPO III - I DEHORS

ART 6 – Composizione

ART 7 - Ubicazione e dimensioni

ART 8 – Attività consentite

ART 9 – Orario attività

CAPO IV - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO - PIA

ART 10 – Presentazione e approvazione

CAPO V - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA

CONCESSIONE

ART 11 - Attività ammissibili

ART. 12 - Atto di concessione, tempi autorizzatori, durata, rinnovi, subingressi.

ART 13 - Proroga de hors stagionali

ART 14 - Rinnovo de hors stagionali

ART 15 - Titolo autorizzatorio

ART 16 - Il canone di occupazione

CAPO VI - SANZIONI

ART 17 - Sospensione e revoca della concessione

ART 18 - Sanzioni e misure ripristinatorie

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART 19 - Danni arrecati

ART 20 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

ART 21 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO TECNICO

Elementi costitutivi dei DEHORS

TITOLO I

1. **ARREDI DI BASE** (1.1 Definizione - finalità; 1.2 Occupazione) **TITOLO II**

2. **ELEMENTI ACCESSORI**

2.1 **PEDANE** (2.1.1 Definizione; 2.1.2 Forma, materiali e colori; 2.1.3 Occupazione; 2.1.4 Divieti; 2.1.5 Sicurezza)

2.2 **ELEMENTI DI DELIMITAZIONE** (2.2.1 Definizione-finalità; 2.2.2 Tipologie previste;

2.2.3 Dimensioni; 2.2.4 Recinzioni; 2.2.5 Paraventi; 2.2.6 Forma, materiali e colori; 2.2.7 Sicurezza)

TITOLO III

3. **ELEMENTI COMPLEMENTARI DI COPERTURA E RIPARO**

3.1 **OMBRELLONI** (3.1.1 Definizione; 3.1.2 Occupazione; 3.1.3 Forma, materiali e colori; 3.1.4 Sicurezza)

3.2 **TENDE A SBRACCIO** (3.2.1 Definizione- finalità; 3.2.2 Forma materiali e colori; 3.2.3 Divieti; 3.2.4 Occupazione; 3.2.5 Modalità di posa; 3.2.6 Dimensioni)

3.3 **COPERTURE SU DISEGNO** (3.3.1 Definizione; 3.3.2 Divieti; 3.3.3 Occupazione dimensioni; 3.3.4 Sicurezza; 3.3.5 Forma, materiali e colori)

3.4 **COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE** (3.4.1 Definizione; 3.4.2 Divieti; 3.4.3 Occupazione)

CAPO I

DISPOSIZIONI INIZIALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse e del decoro pubblico, perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio o **suolo privato visibile da suolo pubblico**, mediante chioschi, edicole e padiglioni

("dehors") temporanei, di seguito definiti "stagionali", o permanenti, di seguito definiti

"continuativi", ad uso ristoro annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle disposizioni normative e ai regolamentari vigenti.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, in funzione di salvaguardia dei valori storico-architettonici o di promozione turistica e commerciale, approvi i Progetti Integrati d'Ambito di cui al successivo articolo 5, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.

3. Il Comune di Turi favorisce la libera accessibilità dei cittadini ai luoghi deputati

all'incontro; per tale motivo, nell'allestimento dei chioschi, delle edicole e dei dehors, così come definiti nel presente regolamento, il richiedente deve rifarsi alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire la libera fruibilità degli spazi realizzati da parte dei portatori di handicap.

ART 2 – Definizioni

1. Per **“suolo pubblico”**: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;

2. Per **“suolo privato soggetto ad uso pubblico”**: il suolo di proprietà privata gravato da una servitù di pubblico passaggio;

3. Per **“suolo privato visibile da suolo pubblico”**: il suolo di proprietà privata che è liberamente visibile, in qualsiasi modo, da strade, piazze ed altri luoghi, pubblici o privati, soggetti ad uso pubblico;

4. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto fatti salvi i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.

5. Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a **180** giorni nell'arco dell'anno solare.

6. Per **dehors continuativo** si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni partendo dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

7. **“dehors aperto”**: la presente tipologia di sedie, tavoli, ombrelloni, con l'impiego di elementi separatori facilmente rimovibili, per

assicurare e delimitare lo spazio di occupazione;

8. Per **dehors chiuso**: l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – quali bar, ristoranti ed affini - che può essere attrezzato, inoltre, con pavimentazione, impianto elettrico ed, eventualmente, con serramenti, impianto di riscaldamento e impianto di climatizzazione.

9. Per **“chiosco”**: manufatto isolato di dimensioni contenute, prefabbricato strutturalmente durevole, di tipo amovibile, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e/o la somministrazione di alimenti e bevande, posato sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico;

10. Per **“edicola”**: manufatto isolato di dimensioni contenute, prefabbricato, strutturalmente durevole, di tipo amovibile, concepito quale punto vendita di tipo esclusivo di giornali quotidiani e periodici, posato sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico.

11. Per **“Progetto Integrati d'Ambito”**: strumento urbanistico attuativo, definisce l'entità complessiva delle superfici da destinare alle occupazioni di

suolo pubblico, le tipologie di edicole o dehors, i materiali e gli elementi qualitativi dei manufatti insediabili diversi dai casi già contemplati nel presente regolamento.

12. Per **“convenzione di concessione per l'occupazione di suolo pubblico”**: la convenzione formale, stipulata nelle forme di legge, conforme allo schema allegato al presente regolamento, con la quale l'Amministrazione concede l'utilizzo del suolo pubblico o gravato da uso pubblico per l'esercizio delle installazioni di cui ai precedenti commi;

13. Per **“garanzia fidejussoria”**: è la cauzione in numerario, prodromica alla stipula dell'atto di concessione, prestata con

versamento diretto alle casse comunali o con fideiussione bancaria o

polizza assicurativa a garanzia di tutti gli obblighi previsti nella convenzione di concessione; 14. Per **“superficie concedibile”**: è la superficie complessiva dell'occupazione di suolo pubblico concedibile, secondo i modi, forme, quantità e termini prescritti dal presente regolamento;

15. Per **“titolo autorizzatorio”**: è il provvedimento amministrativo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme di cui al d.P.R. 160/2010, previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali e nulla-osta comunque denominati, di rito;

16. Per **“titoli edilizi”**: sono i titoli, disposti secondo le statuizioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e ss.mm.ii., disposti a seconda dell'importanza della struttura da installare e così declamati:

a. **“Permesso di Costruire (PdC)”**: è il titolo edilizio previsto per la realizzazione di strutture aventi caratteristiche stabili – connesse al periodo di validità della disponibilità del sedime di riferimento, rilasciato nei modi previsti dagli articoli da 10 a 21 del Testo Unico per l'Edilizia approvato con d.P.R. 06 giugno 2001, n.380;

b. **“Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)”**: è la segnalazione effettuata dal richiedente per la realizzazione degli interventi non riconducibili né all'elenco dell'articolo 6 né a quello dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia approvato con d.P.R. 06 giugno 2001, n.380, nel testo vigente.

17. Per **“occupazione abusiva”**: è l'occupazione perpetrata in assenza di titolo concessorio / autorizzatorio del Comune di Turi;

18. Per **“difformità di esecuzione/installazione del manufatto rispetto al titolo”**: costituisce difformità di esecuzione/installazione, l'esercizio dell'occupazione di suolo diversa da quanto autorizzato sia in termini di maggiore o diverso posizionamento dell'arredo rispetto allo spazio assegnato, sia per l'utilizzo di attrezzature, arredi e accessori diversi da

quanto espressamente previsto nel titolo, sia per l'utilizzo di tipologie non assentibili e non assentite.

19. Per **“regime sanzionatorio”**: in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, è prevista l'applicazione sia di sanzioni amministrative come indicate dal presente regolamento, sia quelle di cui al D.P.R. n.380/2001, sia quelle previste dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento; per quanto non espressamente in esse previste valgono le eventuali ulteriori sanzioni applicabili sulla base di specifiche normative di specie.

CAPO II

EDICOLE E CHIOSCHI

ART 3 - Criteri di localizzazione

1. Per quanto concerne l'installazione dei chioschi e delle edicole per giornali e riviste, esse saranno collocate sull'intero territorio comunale, sempre mediante concessione, sulla base delle seguenti linee prescrittive:

a. **nella zona A**, date le dimensioni dei luoghi, non è consentita l'allocazione di chioschi ed edicole;

b. **per le restanti zone**, i titolari delle edicole e dei chioschi esistenti per il cui insediamento non è stata prevista la durata dell'occupazione, sono tenuti a presentare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, richiesta per la concessione di suolo pubblico ai sensi del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni, con la sola deroga per il limite di superficie fissato dall'originario provvedimento comunale.

2. Nel caso in cui la struttura esistente non sia compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, il titolare della stessa è tenuto a presentare entro lo stesso termine anche il progetto di adeguamento o nuova costruzione del manufatto.

3. Il protrarsi dell'occupazione del suolo è consentita esclusivamente fino alla scadenza del termine come innanzi assegnato, nonché fino alla conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della

richiesta e, nel caso di suo accoglimento, fino alla stipula della convenzione di concessione, fermo restando il dovere di corrispondere anche per detti periodi il canone di occupazione già in precedenza dovuto.

ART 4 – Ubicazioni e dimensioni

1. Nel rispetto di quanto specificato dal presente regolamento e di quanto specificato all'art. 3, l'ubicazione e l'installazione di chioschi ed edicole avverrà sulla base di una progettazione puntuale, presentata dal richiedente, che scaturisca da una attenta analisi per l'inserimento del manufatto, dal punto di vista architettonico, in relazione agli edifici circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti e alla funzione dello spazio urbano. l'installazione delle due tipologie di occupazioni, avverrà sulla base di una progettazione presentata dal richiedente, che analizzi il manufatto, in relazione agli edifici circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti, alla funzione dello spazio urbano in cui verrà inserito e dietro presentazione di adeguata progettazione architettonica.

2. Tutte le occupazioni dovranno essere valutate e autorizzate nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e in particolare delle prescrizioni contenute agli articoli 20, 157 e 158, nonché del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. le strutture non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

4. Per i **chioschi**, qualora ci siano le condizioni per l'installazione nel rispetto della sicurezza e del codice della strada, l'occupazione può raggiungere una superficie massima inderogabile di **mq. 75** lorda, mentre l'altezza massima al colmo può raggiungere i **mt 4,00**, compreso la pedana del basamento misurata in caso di dislivello nel punto più alto. Non sono ammesse occupazioni maggiori di suolo tramite tende a braccio e/o pantalera; in nessun caso è ammessa la chiusura laterale degli arredi con teli e tende verticali di qualsiasi forma o materiale. A ridosso delle aree destinate a chiosco, all'esterno delle aree di

concessione, possono essere ammessi solo dehors aperti;

5. Per le **edicole**, qualora esistano le condizioni per l'installazione, nel rispetto del presente regolamento, l'occupazione potrà raggiungere una superficie lorda massima di **mq 16**; in Piazza Venusio, Largo

Marchesale e in Piazza Enrico Delfino, è consentita una superficie massima, inderogabile, di **mq 24**. L'altezza non potrà superare, in ogni caso, la misura massima di mt 3,00 al colmo, compreso la pedana del basamento. Le coperture possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 35%. L'altezza della linea di gronda delle edicole non deve essere, in ogni caso, inferiore a mt 2.20.

6. E' vietato, in ogni caso, l'installazione di attrezzature e/o arredi e/o corpi aggiunti, e/o parti aggettanti ed apribili di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso, che modifichino l'impianto del manufatto autorizzato con il Provvedimento Conclusivo.

7. L'istanza verrà comunque sempre valutata sulla base di adeguata progettazione e foto inserimento dal responsabile dello SUAP che, nella circostanza, potrà chiedere parere ai responsabili degli uffici tecnici dell'ente.

ART 5 - Caratteristiche e tipologie 1. Le edicole e i chioschi dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area pubblica allo stato antecedente l'occupazione. E dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

a. materiali: i tamponamenti esterni e le finiture dovranno essere in metallo verniciato, rame, vetro, con esclusione dell'alluminio anodizzato, ed evitando materiali di risulta. È ammesso l'inserimento di uno zoccolo di base in graniglia.

b. colori: la scelta dei colori sarà oggetto di valutazione all'atto della presentazione dei singoli progetti (l'indicazione può differenziarsi per il contesto cittadino e quello dei parchi: dal grigio micaceo o canna di fucile al color acciaio naturale o corten);

c. forma: preferibilmente geometrica quanto più regolare, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono;

d. impianti tecnici: inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge, cavi elettrici e tubazioni a scomparsa. Non saranno ammesse macchine per il riscaldamento e/o raffreddamento liberamente disposte al di fuori della sagoma e i motori dovranno essere integrati e studiati architettonicamente nella struttura.

d. area esterna: qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi o non pavimentate dovrà essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap;

e. insegne e tende: dovranno essere previste già in fase di progetto e coerentemente inserite nella struttura.

2. È possibile l'applicazione di tende avvolgibili sporgenti per non più di 1,00 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e di colore armonizzato con la struttura.

CAPO III I DEHORS

ART 6 – Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati così come indicato di seguito e nell'allegato tecnico:

a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due), ombrelloni; contenitori per la raccolta differenziata;

b. ulteriori diversi: elementi complementari di copertura e riparo;

c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento; la pavimentazione realizzata in modo tale da impedire il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminante e da permettere un'adequata pulizia;

d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;

e. fermo restando quanto previsto nell'allegato tecnico del presente

Regolamento, nella zona "A" gli elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione non sono ammesse.

2. I dehors devono essere realizzati con tipologie, materiali e colori consoni alla zona urbanistica di appartenenza, in modo da creare un inserimento armonico nel contesto urbano interessato. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e, di massima, in legno non pretrattato. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni protette. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo.

3. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola sistemazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

4. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla sistemazione di soli tavolini (max due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' in ogni caso soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi in adiacenza a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita autorizzazione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale titolo avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del servizio di Polizia Locale.

ART 7 - Ubicazione e dimensioni 1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate dal codice della strada (ex art 3 comma 1 punto 2) "area pedonale" e comunque ad una distanza non superiore a metri 10. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati:

- a. su sede stradale soggetta a divieto di sosta o fermata o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
- b. a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 0,50 dal tronco di alberi;
- c. ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto;
- d. in area assoggettata a vincolo, ovvero a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza BAP ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

4. Non è consentito installare dehors o parti di essi in contrasto con il Codice della Strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a metri 5. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore, sarà vincolante il parere del Servizio di Polizia Locale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora la loro installazione occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Comando di Polizia Locale.

5. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una

zona per la circolazione dei pedoni di larghezza utile, al netto di palificate e piantumazione, non inferiore a metri 1,20: tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Nel caso in cui l'area di sedime, comprensiva del passaggio pedonale, risulti di larghezza inferiore a metri 2, non può essere concessa occupazione alcuna. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada.

6. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnaletica verticale di divieto di sosta permanente.

7. L'ingombro deve essere reso visibile mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano ovvero realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (ex art. 175 D.P.R. 495/1992).

8. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

9. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 5; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della carreggiata almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3.

10. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali piazze, parchi e giardini, non

sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dal Comando di Polizia Locale in sede di rilascio dell'autorizzazione, con riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

11. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo quanto previsto dalla Legge 13/89. 12. Per dehors collocati nella zona tipizzata A dal PUG o nelle aree assoggettate a vincolo ex D.Lgs. 42/2004, fatti salvi successivi "Progetti Integrati d'Ambito" (di seguito indicati come PIA), è consentita l'allocatione della sola tipologia prevista al punto 7 dell'art. 2, con un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 10 e una superficie massima di mq 40, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 17. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui.

13. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i metri 15 e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui.

14. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione.

15. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

16. Fermo restando le limitazioni previste nei commi precedenti, all'interno dei dehors autorizzati il numero di posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della

cucina, al numero dei servizi igienici disponibili per gli utenti, soddisfacendo il seguente rapporto: cucina/laboratorio + deposito = mq 0,50/posto a sedere; l'area di somministrazione, invece, deve soddisfare il seguente rapporto: 1 posto a sedere = mq 1,20. Il deposito deve essere inserito all'interno o adiacente al locale adibito alla somministrazione; fanno eccezione gli esercizi pubblici già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e ubicati all'interno della Zona A, per i quali il deposito può essere localizzato in un raggio di metri 100 dal locale di somministrazione.

ART 8 – Attività consentite

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio. La presentazione della Scia sanitaria per i dehors è condizione necessaria per poter effettuare la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande all'interno degli stessi.

2. Possono presentare Scia sanitaria per i dehors soltanto i titolari di pubblici esercizi che siano già in possesso di DIA sanitaria per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dell'attività principale.

3. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

4. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dallo Suap. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

5. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ART 9 – Orario attività

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e consumo di alimenti e

bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico, privato ad uso pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00.

CAPO IV

PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO - PIA

ART 10 – Presentazione e approvazione

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di Commercianti e Artigiani e di Categoria maggiormente rappresentative, di seguito definite "Associazioni", può predisporre PIA relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei chioschi, delle edicole e dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti.

2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle Attività Produttive, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica, sentiti i settori competenti.

3. L'Assessorato alle Attività Produttive promuove incontri al fine di incentivare e verificare PIA delle "Associazioni". 4. Le "Associazioni" regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono direttamente presentare PIA relativamente alle strutture e agli arredi al Settore Urbanistica per la valutazione tecnica da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.

5. Nel caso di PIA proposti dalle "Associazioni", potranno essere previste riduzioni di tributi per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.

6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

CAPO V

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART 11 - Attività ammissibili

1. Possono presentare istanza per l'occupazione di **suolo pubblico e privato gravato di uso pubblico**, i soggetti esercenti esclusivamente le seguenti attività:

a. limitatamente ai dehors: esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ed affini) con espressa esclusione delle attività esercitate artigianalmente quali rosticcerie, pizzerie, paninoteche, e simili;

b. limitatamente alle edicole: esercenti attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste;

c. artigiani limitatamente ai chioschi per la preparazione e la vendita dei prodotti con espressa esclusione di attrezzamento ulteriore con dehors di qualsiasi genere o ulteriori elementi di arredo aggiuntivi al chiosco (panche, fioriere, ecc.);

d. esercenti l'attività di commercio in sede fissa, limitatamente ai chioschi con espressa esclusione di attrezzamento ulteriore con dehors di qualsiasi genere o ulteriori elementi di arredo aggiuntivi al chiosco (panche, fioriere, ecc.).

2. Possono presentare istanza di realizzazione di dehors non chiusi su **suolo privato**, esclusivamente gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ed affini) con espressa esclusione delle attività esercitate artigianalmente quali rosticcerie, pizzerie, paninoteche, e simili, al fine di integrare il servizio svolto presso il proprio esercizio.

L'istanza è finalizzata sia alla tutela della salute e la sicurezza e dell'igiene pubblica degli avventori sia alla garanzia del decoro e dell'aspetto architettonico che, infine, all'adeguamento della superficie, ai fine dei tributi dovuti.

3. In ogni caso si chiarisce che la realizzazione di strutture chiuse (chioschi, dehors) da installarsi su suolo privato, a qualsiasi scopo utilizzati (somministrazione, commercio, ecc.), debbono soddisfare i pertinenti criteri edilizio-urbanistici

costituendo, di fatto ed ex lege, nuove costruzioni o ampliamenti dei fabbricati di cui sono a servizio, non potendosi integrare fattispecie accessorie. In sostanza, la loro realizzazione deve essere proposta quale nuovo fabbricato ovvero ampliamento dell'edificio esistente a mezzo dell'utilizzo delle cubature ammissibili per la zona urbanistica di riferimento.

4. La richiesta di installazione dei manufatti oggetto del presente regolamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Turi, a mezzo di modulo in uso al predetto SUAP, che raccoglie tutte le autorizzazioni e i consensi necessari di ciascun ufficio comunale o ente esterno coinvolto nel procedimento e rilascia il provvedimento finale. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

5. La richiesta dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

a. planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui la struttura viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;

b. planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;

c. elaborato grafico/fotografico a colori (*rendering*) di rappresentazione dell'inserimento del manufatto nell'ambiente circostante, in triplice copia;

d. fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) frontali e laterali del luogo dove l'installazione dovrà essere inserita, in triplice copia;

e. sintetica relazione descrittiva dei materiali e della tipologie usate nel complesso strutturale e per ogni singolo elemento di arredo (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, luci ecc), corredata da documentazione fotografica e/o depliant;

f. campione del tessuto degli elementi complementari di copertura e riparo;

g. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.);

h. nulla osta dei proprietari degli esercizi adiacenti, se l'area occupata sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;

i. parere della proprietà e/o del condominio nei casi previsti dalla legge e/o dal presente regolamento.

6. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere presentata on-line (formato del file .pdf) al fine di permettere allo SUAP di poterlo inoltrare ai servizi comunali coinvolti nel procedimento di approvazione.

7. Ai fini edilizi, si rileva la necessità di integrare l'istanza come di seguito indicato:

a. per i dehors non chiusi, necessita presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – in uso presso lo Sportello Unico per l'Edilizia – integrata con una specifica relazione, asseverata dal tecnico, che attesti che le strutture sono state progettate e verranno installate in modo da non creare alcun pericolo a terzi, con particolare riguardo agli ombrelloni e coperture in genere, ove ammesse, i quali dovranno resistere alla spinta del vento, in ogni condizione meteorologica, con indicazione della spinta massima ammissibile;

b. Per i chioschi, edicole e dehors chiusi, necessita presentare una formale richiesta di Permesso di Costruire – in uso presso lo Sportello Unico per l'Edilizia – completa di ogni elemento in esso contenuto, con particolare riferimento alla componente strutturale atta a garantire la incolumità dei terzi.

8. Ai fini della sicurezza sanitaria, tenuto conto delle attività che si svolgono all'interno

delle strutture oggetto del presente regolamento, è necessario che l'istanza venga corredata della seguente documentazione:

- a. elaborato grafico (progetto della struttura) e relazione particolareggiata della struttura al fine dell'esame della stessa da parte della A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Salute Pubblica (S.I.E.S.P.);
 - b. rapporto informativo con allegata la documentazione in esso previsto riguardante la struttura, al fine dell'esame della stessa da parte della A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione Salute negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.), nel caso che nella struttura sia prevista la presenza di oltre 2 addetti. Tale rapporto dovrà essere esteso anche all'esercizio principale – di cui la struttura precaria qui trattata sia accessorio. Si chiarisce che nel computo degli addetti non sono compresi né i titolari né i soci lavoratori; vanno invece computati tutti gli addetti a qualsiasi titolo presenti nella struttura sia essi assunti con contratti a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia stagionali, sia provvisori, sia apprendisti sia, anche, soggetti terzi presenti nella struttura ma che effettuino servizi per la clientela (musicisti, intrattenitori, ecc.);
 - c. nel caso che nella struttura sia prevista la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, l'istanza dovrà essere corredata dalla Notifica di Impresa Alimentare Semplice, dovuta ai sensi del regolamento CE 852/2004, a mezzo di apposita modulistica regionale, ai fini della notifica alla A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), recante gli allegati previsti dalla medesima.
9. Per i dehors stagionali e non chiusi è necessario solo quanto previsto al precedente punto c.

ART. 12 - Atto di concessione, tempi autorizzatori, durata, rinnovi, subingressi.

1. L'utilizzazione dello spazio pubblico o privato di uso pubblico necessario per l'impianto delle strutture contemplate nel presente regolamento, è subordinata alla stipula di apposita e formale convenzione di concessione tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente. E' fatto divieto espresso di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi, diversi dal concessionario e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati.

2. La convenzione di concessione, conforme allo schema allegato al presente regolamento, dovrà recare una cauzione a garanzia dell'esatto suo adempimento, da prestare con versamento diretto alle casse comunali o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della cauzione dovrà essere pari a 5 volte il canone annuo di concessione. Tale fideiussione, prestata con la espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la clausola "a semplice richiesta del Comune di Turi", garantirà il pagamento dei canoni di concessione fino alla scadenza, oltre al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione ovvero le spese per la rimozione di tutte le forme di arredo installate, compreso il loro smaltimento in discarica, in caso di inadempienza da parte del concessionario. La cauzione verrà restituita o la fideiussione sarà svincolata alla scadenza del termine di durata della concessione, inclusi gli eventuali rinnovi di cui al comma successivo, e previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nella convenzione.

3. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione all'installazione delle strutture previste nel presente regolamento, uno dei soggetti di cui all'articolo precedente deve presentare formale istanza almeno 60 giorni (30 gg. per i dehors stagionali) prima di quello previsto per l'installazione. La domanda deve essere indirizzata allo SUAP telematico, all'indirizzo alla casella di pec suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it.

I termini del procedimento unico finale, che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione, sono stabiliti in 60 giorni. Trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90, varrà il principio del silenzio-assenso, purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 13 e 14.

5. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo, edicole e chioschi si intende rilasciata per 5 anni; i successivi rinnovi saranno di 3 anni. 6. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai Settori che applicano i tributi.

7. Alla scadenza della concessione, se il concessionario non intende continuare nell'occupazione di suolo, il manufatto, in esso impiantato, dovrà essere rimosso entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dallo spirare del termine della concessione, a sue esclusive cura e spese.

8. Il suolo, ove era posto il manufatto, dovrà essere rimesso in pristino e di tale adempimento dovrà esserne data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, sempre a cura del concessionario, entro il termine di quindici giorni suddetto. Qualora il concessionario non provveda nei termini previsti dal comma precedente, è facoltà dell'Amministrazione, procedere in via autoritativa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione o all'escussione della fideiussione, prestata in sede di stipula della convenzione di concessione, al fine di rimuovere il manufatto e ripristinare lo status quo ante. 9. E' facoltà del concessionario di proporre all'amministrazione istanza di rinnovo della concessione. Tale rinnovo dovrà essere richiesto entro e non oltre il termine perentorio di 120 giorni antecedenti la data di naturale scadenza della concessione in essere. Il

mancato rispetto del suddetto termine comporterà la improcedibilità assoluta della eventuale domanda di rinnovo (effettuata nel tempo inferiore) con obbligo del concessionario di rimuovere comunque il manufatto. E' fatta, in ogni caso, salva la facoltà di presentare nuova istanza solo ad avvenuta rimozione del manufatto e dopo aver ripristinato lo status quo ante del suolo concesso.

10. In caso di subingresso nell'attività cui accede l'occupazione oggetto della convenzione di concessione, il subentrante ha diritto alla volturazione della stessa a suo nome, agli stessi patti e condizioni, previa prestazione della cauzione o della fideiussione bancaria o assicurativa nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento. Solo all'esito dell'avvenuta volturazione, il Comune restituirà la cauzione o svincolerà la garanzia fidejussoria prestata a suo tempo dall'ex concessionario cedente.

11. In caso di concessione pluriennale, il concessionario potrà rinunciare all'occupazione e quindi recedere anticipatamente dalla convenzione di concessione esclusivamente entro il termine perentorio del 1 ottobre dell'anno antecedente a quello per il quale esercita il recesso.

ART 13 - Proroga dehors stagionali 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo allo SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ART 14 - Rinnovo dehors stagionali 1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente

dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 11.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio. Costituisce, comunque, causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, di eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore tenuto ad applicare la TARSU e la COSAP.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

ART 15 - Titolo autorizzatorio

1. Per le finalità previste dal presente regolamento, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o di suolo privato gravato da uso pubblico, e la relativa realizzazione dei manufatti è costituita esclusivamente dal Provvedimento

Conclusivo del Procedimento Unico, contemplato all'art.7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n.160, previo ottenimento di tutti i pareri endoprocedimentali previsti normativamente e dal presente regolamento.

2. Il Provvedimento Conclusivo di cui al comma 1 costituisce atto unico e presupposto indispensabile per la realizzazione dei manufatti e l'avvio dell'attività. Esso raggruppa in sé ogni atto amministrativo, autorizzazione e nulla-osta, comunque denominati, necessari per l'iniziativa imprenditoriale.

3. Nel Provvedimento Conclusivo di cui al comma 1) è indicata, nei casi di occupazione di suolo pubblico o, laddove consentito, di suolo gravato di uso pubblico, la durata di validità della stessa, la cui decorrenza coinciderà con la stipulazione della convenzione di concessione, che dovrà essere necessariamente sottoscritta entro un anno dallo stesso provvedimento conclusivo.

4. Il concessionario è tenuto a comunicare formalmente per iscritto allo Suap l'inizio dell'occupazione, indicando il numero e la data del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico e la data di inizio dell'occupazione (sia essa anche riferibile alla installazione di cantiere nel caso sia prevista la edificazione del manufatto autorizzato con lo stesso Provvedimento Conclusivo).

5. Qualora sia trascorso il termine di un anno dalla data di rilascio del Provvedimento Conclusivo del

Procedimento Unico senza che il suolo venga utilmente occupato, per le finalità approvate con il provvedimento Comunale, lo stesso decade ed il suolo tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione. La decadenza del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico – siccome atto conclusivo del procedimento unico – comporta la decadenza di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

ART 16 - Il canone di occupazione 1. Il canone è il corrispettivo dovuto dal concessionario per l'uso del suolo pubblico, necessario per l'impianto e l'esercizio

dell'iniziativa imprenditoriale. Esso è commisurato alla effettiva area di occupazione moltiplicata per la tariffa unitaria applicabile. Viene determinato in base alla reale area di impianto dei manufatti, compresa delle proiezioni a terra di eventuali aggetti e sporgenze (tende, mantovane, aggetti anche meramente temporanei e simili). A tale scopo gli ingombri dovranno essere definiti nel progetto allegato all'istanza ed autorizzati con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico.

2. Il pagamento del canone, come suddetto, non sostituisce e/o surroga, in nessun caso, il Provvedimento Conclusivo del

Procedimento Unico.

3. La determinazione della tariffa è stabilita dal vigente regolamento comunale di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Per le modalità e la determinazione della scadenza del pagamento del canone, nonché per i casi di suo omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO VI SANZIONI

ART 17 - Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione è rilasciata in precario al conseguimento del Provvedimento Conclusivo del SUAP, in quanto disciplina la disponibilità dell'area oggetto di occupazione.

2. Data la particolare natura dei luoghi (suolo pubblico o di uso pubblico), è previsto che esigenze di pubblica utilità sopravvenute e/o sopravvenenti, potranno comportare la sospensione o la revoca della concessione.

3. La sospensione della concessione in caso di de hors non chiusi comporta l'immediato divieto di permanenza delle installazioni sui suoli concessi. Le installazioni dovranno, pertanto, essere rimosse e dovranno essere ricoverate, ad esclusivo carico del concessionario, in locali chiusi. In

nessun caso è ammesso l'accantonamento/accatastamento degli arredi in aree pubbliche nemmeno per sospensioni limitatissime nel tempo,

4. La sospensione della concessione, in caso di de hors, chioschi o edicole, comporta:

a. l'immediata inutilizzazione dei manufatti qualora le cause che hanno determinato la sospensione dipendano dal mancato pagamento del canone di concessione, dal mancato rispetto degli orari di esercizio nelle installazioni come stabiliti dalle apposite disposizioni comunali in materia di commercio, quando gli elementi di arredo e l'area occupata non siano tenuti con decoro ed in stato di perfetta manutenzione, siano installate nell'area oggetto di concessione strutture diverse da quanto autorizzato anche se appartenenti a soggetti terzi (distributori automatici, ecc.), nei casi di accertata violazione di norme relative alla conduzione dell'attività;

b. l'immediato divieto di permanenza delle installazioni sui suoli concessi nel caso in cui le cause che hanno determinato la sospensione dipendano da maggiore occupazione rispetto alla superficie concessa, dalla realizzazione della struttura in modo difforme da quanto approvato con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico.

5. E' sempre prevista la sospensione della concessione in caso di manifestazioni pubbliche, motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione eventualmente presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, ecc.) nonché ogni ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.

6. E' prevista, inoltre, la sospensione della concessione nel caso in cui:

a. gli elementi di arredo e l'area occupata non siano tenuti con decoro e in stato di perfetta manutenzione, tale da procurare detrimento dell'aspetto urbanistico della zona di impianto;

b. siano utilizzati elementi di arredo e manufatti difformi da quanto autorizzato con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico;

c. sia occupato spazio ulteriore rispetto a quanto autorizzato nella concessione;

d. non vengano rispettati gli orari di esercizio nelle installazioni, come stabiliti dalle apposite disposizioni comunali in materia di commercio;

e. siano installate nell'area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature e/o distributori automatici sia dello stesso concessionario o di soggetto diverso;

f. nei casi di accertata violazione di normative di interesse della conduzione dell'attività quali norme sanitarie, norma di sicurezza ed ogni altra norma attinente all'attività come disposta dagli organi di vigilanza istituzionali.

7. La sospensione verrà revocata soltanto dopo il cessare delle cause che l'hanno determinata. Allo scopo, il concessionario dovrà comunicare la ricorrenza formalmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà, in proprio o a mezzo di altro competente ufficio comunale, ad accertare il cessare delle cause che hanno determinato la sospensione. Della verifica verrà redatto apposito verbale il quale sarà posto a base di un formale provvedimento di riavvio dell'attività autorizzata. 8. In nessun caso il periodo di sospensione, quand'anche derivante da cause di qualsivoglia specie, come sopra indicato, potrà essere preso a pretesto per una proroga del termine previsto per il naturale spirare dell'atto di concessione.

9. E' prevista la revoca dell'atto di concessione nel caso in cui perdurino, per oltre un anno dalla data di sospensione, le cause che hanno determinato la sospensione della concessione medesima ovvero per sopravvenienze che rendono necessaria la libera fruizione dell'area oggetto di concessione. 10. Sarà, inoltre, revocato l'atto di concessione:

a. nel caso in cui il concessionario sia oggetto di tre sospensioni della concessione, per fatti al medesimo

imputabili, durante il suo periodo di validità;

b. nel caso in cui, sopravvenute esigenze di pubblica utilità, debitamente motivate dall'Amministrazione, comportino la necessità di rendere l'area libera;

c. nel caso in cui il concessionario sia moroso in relazione al pagamento del canone di occupazione come previsto dall'atto di concessione e tale morosità si protragga oltre un anno dalla scadenza;

e. nel caso in cui il concessionario subconceda il suolo o conferisca l'utilizzazione a terzi e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati;

f. nel caso in cui il concessionario perda, per fatti sopravvenuti, i requisiti professionali e morali previsti per l'esercizio dell'attività. 11. In ogni caso, è prevista la revoca della concessione per motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla diversa destinazione del suolo pubblico oggetto di concessione, per esigenze connesse al mutato esercizio dei sottoservizi presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, ecc.) nonché ogni ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.

ART 18 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento COSAP e TARSU e dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 ad un massimo di € 500, con le modalità previste dall'art 16 della Legge 689/81; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a

ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione allo SUAP. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il predetto Ufficio emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

6. In caso di occupazioni abusive di suolo pubblico, oltre alle procedure previste ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nel caso in cui il titolare del

pubblico esercizio o di laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio e l'area interessata dall'occupazione con dehors.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART 19 - Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture autorizzate, ai sensi del presente regolamento, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART 20 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors, delle edicole e dei chioschi devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti, a meno di nulla osta del Settore competente.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per la raccolta dei rifiuti per la raccolta differenziata, da prevedere nel progetto.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors non chiusi, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana, all'interno dell'apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione al presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangono collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei luoghi.

7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

ART 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutte le installazioni già presenti, si dovrà presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova istanza ai sensi del presente Regolamento, non essendo rinnovabili.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al D.P.R. 495/92, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute.

4. Nella Zona A, così come individuata nel PUG, è vietata la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circoli privati o associazioni culturali.

5. I soggetti che occupano suolo pubblico, o gravato da uso pubblico, richiamandosi a preesistenti provvedimenti del Comune, siano essi atti di concessione o rispetto ad essi semplicemente prodromici, nei quali non è indicata la scadenza o prevista la durata, sono tenuti a presentare, qualora si tratti di dehors chiusi, di edicole e chioschi, la richiesta per la concessione di suolo pubblico, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni. Nel caso in cui la struttura dei manufatti esistenti non sia compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, il suo titolare è tenuto a presentare entro lo stesso termine anche il progetto di adeguamento o nuova costruzione del manufatto.

6. Il protrarsi dell'occupazione del suolo è consentita esclusivamente fino alla scadenza del termine, di cui ai precedenti commi, nonché fino alla conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della richiesta e, nel caso di suo accoglimento, fino alla stipula della convenzione di concessione, fermo restando il dovere di corrispondere anche per detti periodi il canone di occupazione.

7. Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza di 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

ALLEGATO TECNICO

Elementi costitutivi dei DEHORS

TITOLO I

1. ARREDI DI BASE

1.1 Definizione-finalità

L'occupazione con tavoli, sedie, ombrelloni poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due) rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

1.2 Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso, l'occupazione dell'area deve essere visibilmente delimitata e andrà rimossa alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

TITOLO II

2. ELEMENTI ACCESSORI

2.1 PEDANE

2.1.1 Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari.

2.1.2 Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

2.1.3 Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

2.1.4 Divieti

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

2.1.5 Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza massima minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

2.2 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

2.2.1 Definizione-finalita'

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

2.2.2 Tipologie previste

- fioriere
- recinzioni, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

2.2.3 Dimensioni

Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora è di metri. 1,50

2.2.4 Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti. Le recinzioni devono avere altezza massima di metri 1,50.

2.2.5 Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 160. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel Caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm), si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

2.2.6 Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

2.2.7 Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

TITOLO III

3. ELEMENTI COMPLEMENTARI DI COPERTURA E RIPARO

3.1 OMBRELLONI

3.1.1 Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

3.1.2 Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

3.1.3 Forma, materiali e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale similare. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori; è prescritto il colore bianco o beige per gli ombrelloni in nella zona tipizzata A dal vigente PRGC o nelle aree assoggettate a vincolo ex D.Lgs. 42/2004.

3.1.4 Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

3.2 TENDE A SBRACCIO

3.2.1 Definizione- finalità

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

3.2.2 Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori; è prescritto il colore bianco o beige foresta per gli ombrelloni in nella zona tipizzata A dal vigente PRGC o nelle aree assoggettate a vincolo ex D.Lgs. 42/2004.

3.2.3 Divieti

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

3.2.4 Occupazione L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario.

3.2.5 Modalità di posa

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

3.2.6 Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

3.3 COPERTURE SU DISEGNO

3.3.1 Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

3.3.2 Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

3.3.3 Occupazione- dimensioni

L'occupazione deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

3.3.4 Sicurezza

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

3.3.5 Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti similari;

Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale.

- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

3.4 COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE

3.4.1 Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:
 - a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 - a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

3.4.2 Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

3.4.3 Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.